

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO
D'AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

Art. 1

**Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70**

1. Al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, dopo le parole *“artt. 14 e 16 del Decreto medesimo”* sono aggiunte le parole *“nonché i fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 195-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione;”*;
- b) all'art. 2, comma 3, dopo le parole *“attraverso reti di comunicazione elettronica”* sono aggiunte le parole *“, fatti salvi i servizi offerti da fornitori che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di cui all'articolo 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora consentano un atto di comunicazione al pubblico.”*;
- c) all'art. 6, comma 1, le parole *“su una pagina”* sono sostituite dalle parole *“sulla rete”*;
- d) all'art. 8, comma 2, dopo le parole *“16, comma 3, del Decreto”* sono aggiunte le parole *“e dell'articolo 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”*; allo stesso comma, dopo le parole *“commi 3, 4”* sono aggiunte le parole *“, 4-bis”*;
- e) all'art. 8, comma 2-bis, dopo le parole *“commi 3, 4”* sono aggiunte le parole *“, 4-bis”*;
- f) all'art. 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: *“4-bis. Qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di*

adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti.”;

- g) all'art. 8, comma 6, dopo le parole “*commi 1, 2, 2-bis, 3, 4*” sono aggiunte le parole “*, 4-bis*”;
- h) all'art. 8, comma 7, dopo le parole “*commi 2, 3, 4*” sono aggiunte le parole “*, 4-bis*”;
- i) all'art. 8-bis, comma 2, le parole “*comma 3*” sono sostituite dalle parole “*commi 3 e 4-bis*”;
- j) all'art. 9, comma 1, lett. d), dopo le parole “*commi 1, 2, 2-bis, 3, 4*” sono aggiunte le parole “*, 4-bis*”;
- k) all'art. 9, comma 1, lett. f), dopo le parole “*commi 2, 3, 4*” sono aggiunte le parole “*, 4-bis*”;
- l) all'art. 9-bis, comma 1, dopo le parole “*commi 3, 4*” sono aggiunte le parole “*, 4-bis*”;